

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 FEB. 2000

ADDI' 1 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - DONATO - META

DELIBERAZIONE N° 211

OGGETTO: Ratifica progetti e convenzioni tra Ministero della Sanità  
Dipartimento della Programmazione e Regione Lazio - Osservatorio Epidemiologico per programmi speciali di  
sperimentazione ex art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 502/92. Anno 1999. **CON ALLEGATI**





211 - 1 FEB. 2000

**Oggetto:** Ratifica Progetti e Convenzioni tra Ministero della Sanità- Dipartimento della Programmazione e Regione Lazio - Osservatorio Epidemiologico per programmi speciali di sperimentazione ex art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 502/92. Anno 1999.

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell' Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute

VISTO il decreto legislativo 30/12/ 92, n. 502 concernente il riordino della disciplina sanitaria;

VISTA la legge regionale n. 18 del 16/6/94, e successive modifiche e integrazioni, concernente la istituzione delle ASL e delle Aziende Ospedaliere;

VISTO il decreto legislativo n. 229 del 19/06/99 concernente la riforma ter del SSN;

VISTA la L.R. n. 9 del 30/1/1979 con la quale la Regione Lazio istituisce il sistema informativo socio-sanitario e l'Osservatorio Epidemiologico Regionale;

VISTA la L.R. n. 8 del 13/2/1991 concernente la riorganizzazione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale;

VISTA la L.R. 16 del 01/09/1999 che istituisce l'Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP);

VISTA la D.C.R. 416 del 17/12/97 che proroga il piano poliennale di lavoro e organizzazione dell'OER approvato con DCR 1107/95;

VISTA la D.G.R. n. 9158 del 02/12/93 concernente: "Riorganizzazione del Sistema Informativo Ospedaliero (S.I.O.): nuovi modelli per il Rapporto Accettazione Dimissione (RAD)";

VISTA la D.G.R. n. 11319 del 29/12/95 concernente: "Sistema Informativo Ospedaliero: Controllo di qualità dell'informazione e riorganizzazione dei flussi";

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30/12/92 n. 502, come modificato nel decreto legislativo 07/12/93 n. 517, regola il finanziamento di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano Sanitario Nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;

2



*Cur*

211 27 FEB 1999

TENUTO CONTO che il Ministero della Sanità ha fissato il piano di attuazione della citata normativa individuando le aree prioritarie di interesse e fornendo indirizzi alle Regioni per la formulazione di proposte, ed ha definito il procedimento per la valutazione e la gestione delle stesse;

CONSIDERATO che il Ministro della Sanità ha approvato il piano di utilizzo dei fondi assegnati per l'esercizio 1999;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione - Ministero della Sanità con la quale si comunica che sono stati ammessi a finanziamento i progetti presentati dalla Regione Lazio - Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio di seguito specificati e con l'importo a fianco indicato:

- Sviluppo di una classificazione iso risorse per la remunerazione prospettica della riabilitazione - Lit. 900.000.000=
- Valutazione della validità e dell'impatto sull'erogazione dell'assistenza del trasferimento per via telematica di dati clinico-radiologici relativi alla patologia neuro-cardio-vascolare acuta ed ematologica  
Lit. 500.000.000=
- Accreditemento regionale delle strutture che erogano dialisi e tariffe ~~metaboliche~~ <sup>DELLE PRESTAZIONI</sup> ereditarie - DIALITICHE *jug*  
Lit. 100.000.000=
- Progetto di sistema gestionale ed organizzativo per un reparto di malattie metaboliche ereditarie  
Lit. 300.000.000=

VISTI i progetti, allegati alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante della medesima;

CONSIDERATO che le presenti convenzioni hanno efficacia dalla data di registrazione del decreto di autorizzazione alla spesa e decorrono dalla data della medesima;

TENUTO CONTO quindi della necessità di procedere con sollecitudine alla ratifica delle convenzioni allegate;

TENUTO CONTO che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento sulla base degli effettivi trasferimenti dei finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale;

VISTA la legge 127 del 15/05/1997;

all'unanimità

M

211 - 1 FEB. 2000

DELIBERA

■ di autorizzare la ratifica dei progetti sottoindicati e delle relative convenzioni tra Ministero della Sanità - Dipartimento della Programmazione e Regione Lazio - Osservatorio Epidemiologico per programmi speciali di sperimentazione ex art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 502/92, anno 1998., allegati alla presente deliberazione e che costituiscono parte integrante della medesima:

- Sviluppo di una classificazione iso risorse per la remunerazione prospettica della riabilitazione - Lit. 900.000.000=
- Valutazione della validità e dell'impatto sull'erogazione dell'assistenza del trasferimento per via telematica di dati clinico-radiologici relativi alla patologia neuro-cardio-vascolare acuta ed ematologica - Lit. 500.000.000=
- Accreditemento regionale delle strutture che erogano dialisi e tariffe <sup>DELLE PRESSIONI</sup> metaboliche ereditarie - Lit. 100.000.000= <sub>ms</sub>
- Progetto di sistema gestionale ed organizzativo per un reparto di malattie metaboliche ereditarie - Lit. 300.000.000=

DIACRITICÉ

■ di provvedere con successivo atto, ad assumere l'impegno di spesa non appena i finanziamenti saranno resi disponibili dal Ministero della Sanità - Dipartimento della Programmazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi Legge n. 127 del 15/05/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

19 FEB. 2000



Roma - 9 DIC. 1999 10

*Ministero della Sanità*  
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE  
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 ROMA

Regione Lazio  
Assessorato alla Sanità  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  
00145 - ROMA

N. 100/SCPS/4/13690  
Risposta al Foglio del  
N. ....

**OGGETTO:** Programma attuativo dell'art. 12, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla nota del 26 maggio 1999, n. 100/SCPS/4.5851 (lettera-invito alle Regioni ed alle Province Autonome) - Esercizio finanziario 1999.

Con riferimento alla tematica in oggetto, si comunica che, con provvedimento in corso di registrazione dagli organi di controllo, sono stati ammessi a finanziamento per il corrente esercizio finanziario i progetti presentati da codesta Regione, di seguito specificati e con l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- 6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

In attesa di un sollecito riscontro e ringraziando per la collaborazione si fa presente che l'Ufficio IV del Dipartimento resta a disposizione per tutti i chiarimenti che al riguardo si rendessero necessari.

IL DIRIGENTE GENERALE  
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Prof.ssa Nerina Dirindin)

*N. Dirindin*



*[Handwritten signature]*



# Ministero della Sanità

## DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione  
e la Regione Lazio

*premesse che*

- l'art. 12, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni regola il finanziamento di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
- il Ministero della sanità, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha fissato nella lettera invito del 26 maggio 1999 il piano di attuazione della citata normativa, individuando le aree prioritarie di interesse, fornendo indirizzi alle Regioni ed alle Province autonome per la formulazione dei progetti e definendo il procedimento per la valutazione e la gestione degli stessi;
- con la direttiva del Ministro della sanità del 2 dicembre 1999 è stata approvata la proposta della Commissione per la ricerca sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 1999, la quale prevede, tra gli altri, lo svolgimento del programma "Sviluppo di una classificazione ISO RISORSE per la remunerazione prospettica della riabilitazione", presentato dalla Regione Lazio;
- con D. D. del 6 dicembre 1999 è stata impegnata la somma destinata per il corrente esercizio finanziario ai programmi di ricerca e sperimentazione di cui alla citata normativa;
- per il predetto programma è stato autorizzato un finanziamento limitato all'importo massimo di €. 900.000.000 (novecentomilioni);
- il Ministero della sanità è interessato alla realizzazione del programma, allo scopo di disporre dei risultati dello stesso ai fini del trasferimento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- la Regione Lazio ha manifestato l'interesse ad assumere la gestione del suddetto programma;

*convengono quanto segue*




## ART. 1


### (Finalità' e durata della convenzione)

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione - alla Regione Lazio della gestione del programma speciale " *Sviluppo di una classificazione ISO RISORSE per la remunerazione prospettica della riabilitazione*", i cui obiettivi e il cui contenuto sono indicati nell'allegato I, parte integrante della presente convenzione, da svilupparsi in sede di stesura del piano esecutivo. Il programma speciale è finanziato per un importo massimo di € 900.000.000 (novecentomilioni); la durata sarà proposta da codesta Regione e sarà concordata in sede di piano esecutivo.
2. Il presente atto ha efficacia dalla data di registrazione del decreto di autorizzazione alla spesa di € 900.000.000 (novecentomilioni).

## ART. 2

### (Oggetto della convenzione)

1. Oggetto della presente convenzione e' lo svolgimento del complesso delle attività' necessarie all'attuazione del programma speciale di ricerca e sperimentazione di cui al precedente art. 1 comma 1.
2. La Regione Lazio garantisce lo svolgimento delle attività' e l'acquisizione delle prestazioni e dei servizi necessari per la realizzazione del programma secondo la normativa vigente; l'eventuale indicazione - nel documento progettuale - di committenze esterne non costituisce titolo per l'affidamento stesso. La Regione Lazio garantisce altresì il coordinamento ed il regolare svolgimento degli accordi con le istituzioni coinvolte. In particolare, ai fini dello svolgimento del programma, la Regione Lazio garantisce l'opportuno collegamento con la regione Friuli Venezia Giulia. La Regione Lazio assicura la propria collaborazione alle attività di coordinamento, promosse dal Ministero della sanità, con le istituzioni coinvolte in ricerche su temi affini o comunque collegati.
3. La Regione Lazio si impegna a garantire il finanziamento della attività con risorse proprie nei limiti di €. 1.445.000.000 (unmiliardoquattrocentoquarantacinquemilioni), come da documento progettuale.
4. Il Ministero della sanità provvede al finanziamento del programma con le modalità di cui al successivo art.3.
5. L'inizio effettivo delle attività è subordinato all'approvazione del piano esecutivo del progetto da parte del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione - su parere della competente Commissione per la ricerca sanitaria. Tale piano, da predisporre a cura della Regione Lazio, dovrà essere presentato entro sessanta giorni dalla data di registrazione del decreto di autorizzazione alla spesa, dovrà prevedere la rielaborazione del programma originario, tenuto conto, nel rispetto degli obiettivi di cui all'all. 1. del finanziamento assegnato. Il piano dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle attività, dei tempi e degli output previsti. La data di inizio delle attività, che dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla approvazione del piano esecutivo, dovrà essere comunicata al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



6. Durante lo svolgimento della sperimentazione potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni al programma ritenute necessarie da una o da entrambe le parti firmatarie della presente convenzione e comunque previa tempestiva comunicazione ed assenso da parte di entrambe.

### ART. 3

#### (Finanziamento del programma)

1. Ai fini del finanziamento della sperimentazione, oggetto del programma, l'importo complessivo fissato in £. 900.000.000 (novecentomilioni) ai sensi dell'art.1, comma 1, verrà erogato, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi, nelle seguenti misure: il 10% quale anticipazione, all'inizio effettivo delle attività; il 70%, suddiviso in tre erogazioni di pari importo, alla scadenza del 6°, 12° e 18° mese di attività; il 20%, a saldo, al termine della sperimentazione.
2. Il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato successivamente alla comunicazione di inizio attività a norma dell'art.2, comma 5, della presente convenzione, su richiesta della Regione Lazio.
3. Le erogazioni successive saranno effettuate, alle scadenze previste, previa approvazione del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione, su parere della competente Commissione per la ricerca sanitaria, delle relazioni analitiche sullo stato di attuazione del programma che la Regione Lazio è tenuta ad inviare, con propria lettera, al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione. Tali relazioni si devono contenere l'illustrazione delle attività svolte, degli output realizzati e delle spese sostenute, nonché il dettaglio dei beni strumentali acquisiti per lo svolgimento del programma. La Regione Lazio si impegna a rispettare la periodicità di trasmissione stabilita al comma 1.
4. Il Ministero della sanità ha facoltà di disporre verifiche in corso d'opera sullo svolgimento del programma e, qualora sia accertata la mancata o irregolare attuazione del programma ovvero l'inosservanza delle scadenze temporali previste per le varie fasi, di sospendere l'erogazione del finanziamento.
5. L'erogazione del saldo sarà effettuata previa approvazione della relazione conclusiva sui risultati raggiunti nella ricerca e sperimentazione, relazione che al termine delle attività la Regione Lazio dovrà inviare, unitamente a proprie valutazioni complessive sugli obiettivi realizzati, al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione.
6. I beni strumentali acquisiti per lo svolgimento del programma sono di proprietà del Ministero della sanità, dati in uso alla Regione Lazio per le finalità del programma stesso. Al termine della ricerca e sperimentazione si provvederà a definire la destinazione dei predetti beni.



7. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del programma è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente il programma oggetto della convenzione deve contenere il riferimento alla partecipazione del Ministero della sanità.

Per il MINISTERO DELLA SANITA' -  
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE.

*Vincenzo Arca*

Per la REGIONE

*Leonello Lorenzini*

DELLA





# Ministero della Sanità

## DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione  
e la Regione Lazio

*premesse che*

- l'art. 12, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni regola il finanziamento di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
- il Ministero della sanità, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha fissato nella lettera invito del 26 maggio 1999 il piano di attuazione della citata normativa, individuando le aree prioritarie di interesse, fornendo indirizzi alle Regioni ed alle Province autonome per la formulazione dei progetti e definendo il procedimento per la valutazione e la gestione degli stessi;
- con la direttiva del Ministro della sanità del 2 dicembre 1999 è stata approvata la proposta della Commissione per la ricerca sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 1999, la quale prevede, tra gli altri, lo svolgimento del programma "Valutazione della validità e dell'impatto sull'erogazione dell'assistenza del trasferimento per via telematica di dati clinico-radiologici relativi alla patologia neurocardiovascolare acuta ed ematologica", presentato dalla Regione Lazio;
- con D. D. del 6 dicembre 1999 è stata impegnata la somma destinata per il corrente esercizio finanziario ai programmi di ricerca e sperimentazione di cui alla citata normativa;
- per il predetto programma è stato autorizzato un finanziamento limitato all'importo massimo di £ 500.000.000 (cinquecentomilioni);
- il Ministero della sanità è interessato alla realizzazione del programma, allo scopo di disporre dei risultati dello stesso ai fini del trasferimento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- la Regione Lazio ha manifestato l'interesse ad assumere la gestione del suddetto programma;

*convergono quanto segue*



## ART. 1

### (Finalità e durata della convenzione)

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione - alla Regione Lazio della gestione del programma speciale "Valutazione della validità e dell'impatto sull'erogazione dell'assistenza del trasferimento per via telematica di dati clinico-radiologici relativi alla patologia neuro-cardio-vascolare acuta ed ematologica", i cui obiettivi e il cui contenuto sono indicati nell'allegato 1, parte integrante della presente convenzione, da svilupparsi in sede di stesura del piano esecutivo. Il programma speciale è finanziato per un importo massimo di £.500.000.000 (cinquecentomilioni); la durata sarà proposta da codesta Regione e sarà concordata in sede di piano esecutivo.
2. Il presente atto ha efficacia dalla data di registrazione del decreto di autorizzazione alla spesa di £.500.000.000 (cinquecentomilioni).

## ART. 2

### (Oggetto della convenzione)

1. Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento del complesso delle attività necessarie all'attuazione del programma speciale di ricerca e sperimentazione di cui al precedente art. 1 comma 1.
2. La Regione Lazio garantisce lo svolgimento delle attività e l'acquisizione delle prestazioni e dei servizi necessari per la realizzazione del programma secondo la normativa vigente; l'eventuale indicazione - nel documento progettuale - di committenze esterne non costituisce titolo per l'affidamento stesso. La Regione Lazio garantisce altresì il coordinamento ed il regolare svolgimento degli accordi con le istituzioni coinvolte. La Regione Lazio assicura la propria collaborazione alle attività di coordinamento, promosse dal Ministero della sanità, con le istituzioni coinvolte in ricerche su temi affini o comunque collegati.
3. La Regione Lazio si impegna a garantire il finanziamento della attività con risorse proprie nei limiti di £. 2.858.000.000 (duemiliardiottoecentotrentottomilioni), come da documento progettuale.
4. Il Ministero della sanità provvede al finanziamento del programma con le modalità di cui al successivo art. 3.
5. L'inizio effettivo delle attività è subordinato all'approvazione del piano esecutivo del progetto da parte del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione - su parere della competente Commissione per la ricerca sanitaria. Tale piano, da predisporre a cura della Regione Lazio, dovrà essere presentato entro sessanta giorni dalla data di registrazione del decreto di autorizzazione alla spesa, dovrà prevedere la rielaborazione del programma originario, tenuto conto, nel rispetto degli obiettivi di cui all'all. 1, del finanziamento assegnato. Il piano dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle attività, dei tempi e degli output previsti. La data di inizio delle attività, che dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla approvazione del piano esecutivo, dovrà essere comunicata al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione.




6. Durante lo svolgimento della sperimentazione potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni al programma ritenute necessarie da una o da entrambe le parti firmatarie della presente convenzione e comunque previa tempestiva comunicazione ed assenso da parte di entrambe.

### ART. 3

#### (Finanziamento del programma)

1. Ai fini del finanziamento della sperimentazione, oggetto del programma, l'importo complessivo fissato in £. 500.000.000 (cinquecentomilioni) ai sensi dell'art.1, comma 1, verrà erogato, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi, nelle seguenti misure: il 10%, quale anticipazione, all'inizio effettivo delle attività; il 60%, suddiviso in tre erogazioni di pari importo, alla scadenza del 6°, 12° e 18° mese di attività; il 30% a saldo, al termine della sperimentazione.
2. Il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato successivamente alla comunicazione di inizio attività, a norma dell'art.2, comma 5, della presente convenzione, su richiesta della Regione Lazio.
3. Le erogazioni successive saranno effettuate, alle scadenze previste, previa approvazione del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione, su parere della competente Commissione per la ricerca sanitaria, delle relazioni analitiche sullo stato di attuazione del programma che la Regione Lazio è tenuta ad inviare, con propria lettera, al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione. Tali relazioni devono contenere l'illustrazione delle attività svolte, degli output realizzati e delle spese sostenute, nonché il dettaglio dei beni strumentali acquisiti per lo svolgimento del programma. La Regione Lazio si impegna a rispettare la periodicità di trasmissione stabilita al comma 1.
4. Il Ministero della sanità ha facoltà di disporre verifiche in corso d'opera sullo svolgimento del programma e, qualora sia accertata la mancata o irregolare attuazione del programma ovvero l'inosservanza delle scadenze temporali previste per le varie fasi, di sospendere l'erogazione del finanziamento.
5. L'erogazione del saldo sarà effettuata previa approvazione della relazione conclusiva sui risultati raggiunti nella ricerca e sperimentazione, relazione che al termine delle attività la Regione Lazio dovrà inviare, unitamente a proprie valutazioni complessive sugli obiettivi realizzati, al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione.
6. I beni strumentali acquisiti per lo svolgimento del programma sono di proprietà del Ministero della sanità, dati in uso alla Regione Lazio per le finalità del programma stesso. Al termine della ricerca e sperimentazione si provvederà a definire la destinazione dei predetti beni.



A handwritten signature in black ink.



7. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del programma è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente il programma oggetto della convenzione deve contenere il riferimento alla partecipazione del Ministero della sanità.


Per il MINISTERO DELLA SANITA' -  
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

*Verena Arcudi*

Per la REGIONE

*Giuseppe Lorenzini*

*[Handwritten signature]*





## ART. 1

### (Finalità e durata della convenzione)

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione - alla Regione Lazio della gestione del programma speciale " *Accreditamento regionale delle strutture che erogano dialisi e tariffe delle prestazioni dialitiche*", i cui obiettivi e il cui contenuto sono indicati nell'allegato I, parte integrante della presente convenzione, da svilupparsi in sede di stesura di piano esecutivo. Il programma speciale è finanziato per un importo massimo di £ 100.000.000 (centomilioni); la durata sarà proposta da codesta Regione e sarà concordata in sede di piano esecutivo.
2. Il presente atto ha efficacia dalla data di registrazione del decreto di autorizzazione alla spesa di £ 100.000.000 (centomilioni).

## ART. 2

### (Oggetto della convenzione)

1. Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento del complesso delle attività necessarie all'attuazione del programma speciale di ricerca e sperimentazione di cui al precedente art. 1 comma 1.
2. La Regione Lazio garantisce lo svolgimento delle attività e l'acquisizione delle prestazioni e dei servizi necessari per la realizzazione del programma secondo la normativa vigente; l'eventuale indicazione - nel documento progettuale - di committenze esterne non costituisce titolo per l'affidamento stesso. La Regione Lazio garantisce altresì il coordinamento ed il regolare svolgimento degli accordi con le istituzioni coinvolte. La Regione Lazio assicura la propria collaborazione alle attività di coordinamento, promosse dal Ministero della sanità, con le istituzioni coinvolte in ricerche su temi affini o comunque collegati.
3. La Regione Lazio si impegna a garantire il finanziamento della attività con risorse proprie nei limiti di £. 73.000.000 (settantatremilioni), come da documento progettuale.
4. Il Ministero della sanità provvede al finanziamento del programma con le modalità di cui al successivo art. 3.
5. L'inizio effettivo delle attività è subordinato all'approvazione del piano esecutivo del progetto da parte del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione - su parere della competente Commissione per la ricerca sanitaria. Tale piano, da predisporre a cura della Regione Lazio, dovrà essere presentato entro sessanta giorni dalla data di registrazione del decreto di autorizzazione alla spesa, dovrà prevedere la rielaborazione del programma originario, tenuto conto, nel rispetto degli obiettivi di cui all'all. I, del finanziamento assegnato. Il piano dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle attività, dei tempi e degli output previsti. La data di inizio delle attività, che dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla approvazione del piano esecutivo, dovrà essere comunicata al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione.



6. Durante lo svolgimento della sperimentazione potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni al programma ritenute necessarie da una o da entrambe le parti firmatarie della presente convenzione e comunque previa tempestiva comunicazione ed assenso da parte di entrambe.

### ART. 3

#### (Finanziamento del programma)

1. Ai fini del finanziamento della sperimentazione, oggetto del programma, l'importo complessivo fissato in £. 100.000.000 (centomilioni) ai sensi dell'art.1, comma 1, verrà erogato, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi, nelle seguenti misure: il 10%, quale anticipazione, all'inizio effettivo delle attività; il 60%, suddiviso in tre erogazioni di pari importo, alla scadenza del 6°, 12° e 18° mese di attività; il 30%, a saldo, al termine della sperimentazione.
2. Il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato successivamente alla comunicazione di inizio attività, a norma dell'art.2, comma 5, della presente convenzione, su richiesta della Regione Lazio.
3. Le erogazioni successive saranno effettuate, alle scadenze previste, previa approvazione del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione, su parere della competente Commissione per la ricerca sanitaria, delle relazioni analitiche sullo stato di attuazione del programma che la Regione Lazio è tenuta ad inviare, con propria lettera, al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione. Tali relazioni devono contenere l'illustrazione delle attività svolte, degli output realizzati e delle spese sostenute, nonché il dettaglio dei beni strumentali acquisiti per lo svolgimento del programma. La Regione Lazio si impegna a rispettare la periodicità di trasmissione stabilita al comma 1.
4. Il Ministero della sanità ha facoltà di disporre verifiche in corso d'opera sullo svolgimento del programma e, qualora sia accertata la mancata o irregolare attuazione del programma ovvero l'inosservanza delle scadenze temporali previste per le varie fasi, di sospendere l'erogazione del finanziamento.
5. L'erogazione del saldo sarà effettuata previa approvazione della relazione conclusiva sui risultati raggiunti nella ricerca e sperimentazione, relazione che al termine delle attività la Regione Lazio dovrà inviare, unitamente a proprie valutazioni complessive sugli obiettivi realizzati, al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione.
6. I beni strumentali acquisiti per lo svolgimento del programma sono di proprietà del Ministero della sanità, dati in uso alla Regione Lazio per le finalità del programma stesso. Al termine della ricerca e sperimentazione si provvederà a definire la destinazione dei predetti beni.



7. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del programma è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente il programma oggetto della convenzione deve contenere il riferimento alla partecipazione del Ministero della sanità.

Per il MINISTERO DELLA SANITA' -  
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

*Veronica Biondi*

Per la REGIONE

*Giuseppe Robertus*





# Ministero della Sanità

## DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione  
e la Regione Lazio

*premessi che*

- l'art. 12, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni regola il finanziamento di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
- il Ministero della sanità, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha fissato nella lettera invito del 26 maggio 1999 il piano di attuazione della citata normativa, individuando le aree prioritarie di interesse, fornendo indirizzi alle Regioni ed alle Province autonome per la formulazione dei progetti e definendo il procedimento per la valutazione e la gestione degli stessi;
- con la direttiva del Ministro della sanità del 2 dicembre 1999 è stata approvata la proposta della Commissione per la ricerca sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 1999, la quale prevede, tra gli altri, lo svolgimento del programma "Progetto di un sistema gestionale ed organizzativo per un reparto di malattie metaboliche ereditarie", presentato dalla Regione Lazio;
- con D. D. del 6 dicembre 1999 è stata impegnata la somma destinata per il corrente esercizio finanziario ai programmi di ricerca e sperimentazione di cui alla citata normativa;
- per il predetto programma è stato autorizzato un finanziamento limitato all'importo massimo di € 300.000.000 (trecentomilioni);
- il Ministero della sanità è interessato alla realizzazione del programma, allo scopo di disporre dei risultati dello stesso ai fini del trasferimento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- la Regione Lazio ha manifestato l'interesse ad assumere la gestione del suddetto programma.

*convengono quanto segue*




## ART. 1


### (Finalità e durata della convenzione)

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione - alla Regione Lazio della gestione del programma speciale " *Progetto di sistema gestionale ed organizzativo per un reparto di malattie metaboliche ereditarie* ". i cui obiettivi e il cui contenuto sono indicati nell'allegato 1. parte integrante della presente convenzione, da svilupparsi in sede di stesura del piano esecutivo. Il programma speciale è finanziato per un importo massimo di €. 300.000.000 (trecentomilioni); la durata sarà proposta da codesta Regione e sarà concordata in sede di piano esecutivo.
2. Il presente atto ha efficacia dalla data di registrazione del decreto di autorizzazione alla spesa di €. 300.000.000 (trecentomilioni).

## ART. 2

### (Oggetto della convenzione)

1. Oggetto della presente convenzione e' lo svolgimento del complesso delle attività necessarie all'attuazione del programma speciale di ricerca e sperimentazione di cui al precedente art.1 comma 1.
2. La Regione Lazio garantisce lo svolgimento delle attività e l'acquisizione delle prestazioni e dei servizi necessari per la realizzazione del programma secondo la normativa vigente; l'eventuale indicazione - nel documento progettuale - di committente esterne non costituisce titolo per l'affidamento stesso. La Regione Lazio garantisce altresì il coordinamento ed il regolare svolgimento degli accordi con le istituzioni coinvolte. La Regione Lazio assicura la propria collaborazione alle attività di coordinamento, promosse dal Ministero della sanità, con le istituzioni coinvolte in ricerche su temi affini o comunque collegati.
3. La Regione Lazio si impegna a garantire il finanziamento della attività con risorse proprie nei limiti di €. 570.000.000 (cinquecentosettantamilioni), come da documento progettuale.
4. Il Ministero della sanità provvede al finanziamento del programma con le modalità di cui al successivo art.3.
5. L'inizio effettivo delle attività è subordinato all'approvazione del piano esecutivo del progetto da parte del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione - su parere della competente Commissione per la ricerca sanitaria. Tale piano, da predisporre a cura della Regione Lazio, dovrà essere presentato entro sessanta giorni dalla data di registrazione del decreto di autorizzazione alla spesa, dovrà prevedere la rielaborazione del programma originario, tenuto conto, nel rispetto degli obiettivi di cui all'all. 1. del finanziamento assegnato. Il piano dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle attività, dei tempi e degli output previsti. La data di inizio delle attività, che dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla approvazione del piano esecutivo, dovrà essere comunicata al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione.



6. Durante lo svolgimento della sperimentazione potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni al programma ritenute necessarie da una o da entrambe le parti firmatarie della presente convenzione e comunque previa tempestiva comunicazione ed assenso da parte di entrambe.

### ART. 3

#### (Finanziamento del programma)

1. Ai fini del finanziamento della sperimentazione, oggetto del programma, l'importo complessivo fissato in £. 300.000.000 (trecentomilioni) ai sensi dell'art.1, comma 1, verrà erogato, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi, nelle seguenti misure: il 10% quale anticipazione, all'inizio effettivo delle attività; il 70%, suddiviso in tre erogazioni di pari importo, alla scadenza del 6°, 12° e 18° mese di attività; il 20%, a saldo, al termine della sperimentazione.
2. Il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato successivamente alla comunicazione di inizio attività, a norma dell'art.2, comma 5, della presente convenzione, su richiesta della Regione Lazio.
3. Le erogazioni successive saranno effettuate, alle scadenze previste, previa approvazione del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione, su parere della competente Commissione per la ricerca sanitaria, delle relazioni analitiche sullo stato di attuazione del programma che la Regione Lazio è tenuta ad inviare, con propria lettera, al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione. Tali relazioni devono contenere l'illustrazione delle attività svolte, degli output realizzati e delle spese sostenute, nonché il dettaglio dei beni strumentali acquisiti per lo svolgimento del programma. La Regione Lazio si impegna a rispettare la periodicità di trasmissione stabilita al comma 1.
4. Il Ministero della sanità ha facoltà di disporre verifiche in corso d'opera sullo svolgimento del programma e, qualora sia accertata la mancata o irregolare attuazione del programma ovvero l'inosservanza delle scadenze temporali previste per le varie fasi, di sospendere l'erogazione del finanziamento.
5. L'erogazione del saldo sarà effettuata previa approvazione della relazione conclusiva sui risultati raggiunti nella ricerca e sperimentazione, relazione che al termine delle attività la Regione Lazio dovrà inviare, unitamente a proprie valutazioni complessive sugli obiettivi realizzati, al Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione.
6. I beni strumentali acquisiti per lo svolgimento del programma sono di proprietà del Ministero della sanità, dati in uso alla Regione Lazio per le finalità del programma stesso. Al termine della ricerca e sperimentazione si provvederà a definire la destinazione dei predetti beni.



A handwritten signature in black ink.



7. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del programma è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente il programma oggetto della convenzione deve contenere il riferimento alla partecipazione del Ministero della sanità.

Per il MINISTERO DELLA SANITA' -  
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

*Nereida D'Amico*

Per la REGIONE

*Fiorillo Lorenzini*

*6*

